

# Condizioni particolari dell'assicurazione Legis<sup>sana</sup>

LG

Tabella di confronto (nella tabella sottostante figurano soltanto gli articoli oggetto di modifica)

edizione 01.01.2018	edizione 01.10.2021
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 Rischi coperti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dextra si assume l'onere di richiedere il risarcimento danni in caso di litigio con il corpo medico (medici, dentisti, chirurghi, fisioterapisti, ecc.), gli ospedali, le cliniche o le altre istituzioni mediche, in seguito ad un errore di diagnosi o di trattamento medico. Il litigio dovrà essere in relazione a una diagnosi o a un trattamento medico in seguito a una malattia, a una maternità o a un infortunio che dà diritto, a favore dell'assicurato, a prestazioni riconosciute e coperte da un'assicurazione complementare che assume le spese di trattamento o di cura sottoscritta presso un assicuratore affiliato al Groupe Mutuel o da lui amministrato, o dall'assicurazione obbligatoria delle cure.</li><li>2. Non sono assicurati i litigi relativi a trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici e la contestazione di onorari o fatture.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 Rischi coperti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dextra si assume l'onere di richiedere il risarcimento danni in caso di litigio con il corpo medico (medici, dentisti, chirurghi, fisioterapisti, ecc.), gli ospedali, le cliniche o le altre istituzioni mediche, in seguito ad un errore di diagnosi o di trattamento medico. Il litigio dovrà essere in relazione a una diagnosi o a un trattamento medico in seguito a una malattia, a una maternità o a un infortunio che dà diritto, a favore della persona assicurata, a prestazioni riconosciute e coperte da un'assicurazione complementare che assume le spese di trattamento o di cura sottoscritta presso un assicuratore del Groupe Mutuel Holding SA o amministrato da una delle sue società o riconosciute e coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.</li><li>2. Non sono assicurati i litigi relativi a trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici e la contestazione di onorari o fatture.</li></ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 Premi, polizza d'assicurazione, adesione e disdetta</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I premi sono indicati nella polizza d'assicurazione. Sono riscossi insieme a quelli delle altre categorie assicurative e sono dovuti a GMA SA.</li><li>2. L'affiliazione avviene mediante una proposta d'assicurazione in base alle condizioni d'ammissione di GMA SA.</li><li>3. L'assicurazione Legissana è stipulata almeno per un anno. Si rinnova di anno in anno civile (periodo di assicurazione).</li><li>4. In deroga all'articolo 13 CGC, l'assicurato può, al termine di un anno d'assicurazione, disdire il suo contratto d'assicurazione per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi. Rimane riservato il diritto per GMA SA di disdire il contratto in caso di un comportamento da parte dell'assicurato che violi il contratto. La disdetta è valida se è trasmessa a GMA SA entro l'ultimo giorno del mese di giugno.</li><li>5. Se l'assicurato non adempie più le condizioni previste all'articolo 3, il contratto cessa.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 Premi, polizza d'assicurazione, adesione e disdetta</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I premi sono indicati nella polizza d'assicurazione. Sono riscossi insieme a quelli delle altre categorie assicurative e sono dovuti a GMA SA.</li><li>2. L'affiliazione avviene mediante una proposta d'assicurazione in base alle condizioni d'ammissione di GMA SA.</li><li>3. L'assicurazione Legissana è stipulata almeno per un anno. Si rinnova di anno in anno civile (periodo di assicurazione).</li><li>4. In deroga all'articolo 13 CGC, l'assicurato può, al termine di un anno d'assicurazione, disdire il suo contratto d'assicurazione per la fine di un anno civile, con preavviso di tre mesi. Rimane riservato il diritto per GMA SA di disdire il contratto in caso di un comportamento da parte dell'assicurato che violi il contratto. La disdetta è valida se è trasmessa a GMA SA entro l'ultimo giorno del mese di settembre.</li><li>5. Se l'assicurato non adempie più le condizioni previste all'articolo 3, il contratto cessa.</li></ol>

#### Art. 14 Comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile relativamente alla gestione dei contratti devono essere indirizzate alla sede amministrativa di GMA SA.  
**Per posta:**  
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  
Rue des Cèdres 5  
Casella postale  
1919 Martigny  
**Per telefono:**  
0848 803 222  
**Via e-mail:**  
clienti@groupemutuel.ch
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile nell'ambito di un sinistro devono essere indirizzate alla sede amministrativa di Dextra Protezione giuridica SA o a una delle sue agenzie ufficiali.
3. Le comunicazioni di Dextra o di GMA SA all'assicurato saranno notificate in modo giuridicamente valido all'ultimo indirizzo noto in Svizzera comunicato dall'assicurato.

#### Art. 15 Trattamento dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per stilare un'offerta, trattare la/le proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i conseguente/i contratto/i e per gestire i sinistri. Essi serviranno per la valutazione dei rischi da assicurare, per il trattamento dei sinistri, per la gestione amministrativa, statistica e finanziaria della/e assicurazione/i sottoscritta/e, nonché per la gestione amministrativa e finanziaria tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o il Groupe Mutuel, in quanto quest'ultimo è incaricato di alcune attività d'amministrazione dell'assicurazione per GMA SA.
2. In caso di necessità, GMA SA, Dextra e/o il Groupe Mutuel, si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società affiliate al Groupe Mutuel o da lui amministrate.
3. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scannerizzati. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto per legge e finché la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi, lo esige.

#### Art. 14 Comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile relativamente alla gestione dei contratti devono essere indirizzate conformemente all'articolo 37 delle condizioni generali d'assicurazione.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile nell'ambito di un sinistro devono essere indirizzate alla sede amministrativa di Dextra Protezione giuridica SA o a una delle sue agenzie ufficiali.
3. Le comunicazioni di Dextra o di GMA SA all'assicurato saranno notificate in modo giuridicamente valido all'ultimo indirizzo noto in Svizzera comunicato dall'assicurato.

#### Art. 15 Trattamento dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per stilare un'offerta, trattare la/le proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i conseguente/i contratto/i e per gestire i sinistri. Essi serviranno per la valutazione dei rischi da assicurare, per il trattamento dei sinistri, per la gestione amministrativa, statistica e finanziaria della/e assicurazione/i sottoscritta/e, nonché per la gestione amministrativa e finanziaria tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o il Groupe Mutuel Services SA, in quanto quest'ultimo è incaricato di alcune attività d'amministrazione dell'assicurazione per GMA SA.
2. In caso di necessità, GMA SA, Dextra e/o il Groupe Mutuel Services SA, si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società del Groupe Mutuel Holding SA.
3. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scannerizzati. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto per legge e finché la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi, lo esige.